



Regione Puglia

Segretariato Generale della Giunta Regionale

DISEGNO DI LEGGE N. 19/2016 DEL 06/04/2016

Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'art.73 comma 1 lett. a) del l.gs. 23 giugno 2011 n. 118. Sentenza n. 290/2015 Tribunale Civile di Bari.



Relazione allo schema di disegno di legge per riconoscimento di debiti fuori bilancio derivanti dalle sentenze esecutive n. 44/2011, emessa dal Giudice di Pace di Ginosa e successiva fase esecutiva e Sentenza n. 289/14, emessa dal Giudice di Pace di Lecce e successiva fase esecutiva

Il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal D. Lgs. 10 agosto 2014 n. 126, ha introdotto con l'articolo 73 una specifica disciplina in materia di riconoscimento dei debiti fuori bilancio che ha trovato applicazione a decorrere dall'esercizio finanziario 2015. Il debito fuori bilancio consiste in un'obbligazione verso terzi maturata senza che vi sia stata l'assunzione dell'impegno di spesa.

Dispone l'articolo 73 che:

1. Il Consiglio regionale riconosce con legge la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:
 - a. sentenze esecutive;
 - b. copertura dei disavanzi di enti, società ed organismi controllati, o, comunque, dipendenti dalla Regione, purché il disavanzo derivi da fatti di gestione;
 - c. ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, delle società di cui alla lettera b);
 - d. procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
 - e. acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa.
2. Per il pagamento la Regione può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre esercizi finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori.
3. Qualora il bilancio della Regione non rechi le disponibilità finanziarie sufficienti per effettuare le spese conseguenti al riconoscimento dei debiti fuori bilancio, la Regione è autorizzata a deliberare aumenti, sino al limite massimo consentito dalla vigente legislazione, dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote ad esse attribuite, nonché ad elevare ulteriormente la misura dell'imposta regionale di cui all'art. 17, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n.398, fino ad un massimo di cinque centesimi per litro, ulteriori rispetto alla misura massima consentita.
4. Al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenza esecutiva, il Consiglio regionale provvede entro sessanta giorni dalla ricezione della relativa proposta. Decorso inutilmente tale termine, la legittimità di detto debito si intende riconosciuta".

Occorre riconoscere con legge, ai sensi del comma 1, lett. a), art. cit., la legittimità di debito fuori bilancio derivante da una sentenza esecutiva, in cui la Regione è risultata soccombente e condannata al pagamento delle spese legali.

Ai sensi del comma 4 dell'articolo 73 cit. , il Consiglio regionale è tenuto a provvedere entro sessanta giorni dalla ricezione del disegno di legge, decorsi inutilmente i quali la legittimità del debito si intende riconosciuta.

Con **Sentenza n. 290/2015**, emessa dal Giudice del Tribunale di Bari, dott.ssa Valentina D'Aprile e depositata in data 21/01/2015, nel procedimento avente RG 8945/2013, la Regione Puglia risultava soccombente e veniva condannata alla refusione delle spese processuali, da distrarsi in favore degli Avvocati Cuccaro Danilo e Greco Alessandro, per un totale di €. 5.528,14.

Con DDL n. 63 del 05/06/2015 è stato proposto il riconoscimento del debito fuori bilancio necessario a liquidare quanto dovuto agli Avvocati Cuccaro Danilo e Greco Alessandro, sulla base della citata sentenza n. 290/2015, ma, per mero errore, la somma indicata per il riconoscimento



del debito è stata indicata in €. 4.764,46 anziché in €. 5.528,14, importo correttamente riveniente dal titolo esecutivo.

Le somme comunque riconosciute a titolo di debito fuori bilancio per decorrenza dei termini ex art. 73 co. 4 del citato D.Lgs., sono state liquidate e pagate agli avvocati creditori a titolo di acconto, giusta D.D.S. della sezione Caccia e Pesca n. 4 del 21/01/2016.

Al fine di erogare il saldo delle competenze cui i creditori hanno diritto, in virtù della Sentenza n. 290/2015 del Tribunale civile di Bari, occorre riconoscere la legittimità di debito fuori bilancio per il residuo, pari ad €. **763,68**.


Le somme dovute a titolo di spese e competenze derivanti da sentenza esecutiva e precetti vengono finanziate con imputazione al pertinente capitolo 1317 "Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedurali e legali" del bilancio regionale.

All'impegno, liquidazione e pagamento in favore dei creditori si provvederà, a seguito dell'avvenuto riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio, con Determinazioni della Sezione Caccia e Pesca.

L'istruttore amministrativo
dott.ssa Grazia Nardelli



Il Dirigente della Sezione
Caccia e Pesca
Ing. Genaro Russo



L'Assessore Proponente
dott. Leonardo Di Gioia



Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73 comma 1 lettera a) del D. Lgs. 23 giugno 2011 n. 118; Sentenza n. 290/2015 Tribunale Civile di Bari.

Articolo 1

(Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73 comma 1 lettera a) del D. Lgs. 23 giugno 2011 n. 118)

Il debito fuori bilancio pari ad €. 763,68, a saldo del debito complessivo derivante dalla Sentenza n. 290/2015, emessa dal Giudice del Tribunale di Bari, dott.ssa Valentina D'Aprile e depositata in data 21/01/2015, nel procedimento avente RG 8945/2013, è riconosciuto legittimo ai sensi e per gli effetti dell'articolo 73, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, come modificato dal D. Lgs. 10 agosto 2014 n.126.

Articolo 2

(Norma finanziaria)

Al finanziamento della spesa derivante dal debito fuori bilancio di cui al precedente art.1 si provvede con imputazione alla Missione 1 programma 11 Titolo 1 capitolo di spesa 1317 "Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedurali e legali" per un importo pari a €. 763,68.

